



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 43 del 30-07-2022

OGGETTO: ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022- MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 25 DEL 30/05/2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **09:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il SIG. EMANUELE MIRALLI in qualità di Presidente del Consiglio. All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Presenze | Cognome e Nome | Presenze |
|----------------------|----------|-------------------|----------|
| SOCCIARELLI EMANUELA | Presente | LONGARINI AIRA | Assente |
| FABI ANNAMARIA | Presente | FIOCCHI GRAZIELLA | Presente |
| CORNIGLIA FRANCESCO | Presente | BRIZI ANGELO | Assente |
| FEDELE MARCO | Presente | PUDDU ELISABETTA | Assente |
| ATTI SIMONA | Assente | BENNI LUCA | Assente |
| MIRALLI EMANUELE | Presente | DI GIORGIO ANGELO | Assente |
| ROSI DECIMO | Presente | | |

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 6

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. EMANUELE MIRALLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato. E' presente in qualità di verbalizzante LISETTA D'ALESSANDRI.

La seduta è pubblica.

DELIBERA n. 43 del 30-07-2022

Punto all'ordine del giorno n.1

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di Bilancio 2020) è" stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il medesimo art. art. 1 comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta normativa, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura dello 0.76 per cento, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo D, ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchi IMU;

DATO ATTO che il comma 755 dell'articolo 1 della legge n.160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

CONSIDERATO che i comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2020 con cui è stata confermata, a decorrere dall'anno 2020, l'ex maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 nella misura applicata per l'anno 2019 (ovvero del 0.8 per mille) secondo quanto ora previsto dal comma 755 dell'art. 1 della legge 160/2019 come modificato ad opera dell'art. 108 del D.L. n. 104/2020 e, per l'effetto, la sola aliquota da applicare ai fabbricati di categoria D/1 è stata determinata nella misura del 1,14 per cento quale risultante dalla sommatoria tra l'aliquota già approvata pari al 1,06 per cento e la maggiorazione TASI pari al 0.08 per mille mantenendo così la stessa misura impositiva applicata complessivamente per l'anno 2014 (IMU + TASI) e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è" pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del DELIBERA n. 43 del 30-07-2022

consiglio

comunale, puÃ² aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è" pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è" pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; Sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019 i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è" pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consigliocomunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso:
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, à stato dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili in seguito prorogato con successivi atti fino al 30.04.2021;

DATO ATTO, altresì che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull'IMU 2022:

- ESENZIONE IMMOBILI CAT. D/3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;

PRESO ATTO che per l'esenzione di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020;

PRESO ATTO l'art. 1 della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022 dispone al comma 743, che limitatamente all'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'imposta municipale propria è" ridotta al 37,5 per cento. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%;

PRESO ATTO che l'art. 5-decies del DL. 146/2021, convertita nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 2022 è stato precisato che in capo al soggetto passivo grava l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla Esenzione e riportare nello spazio dedicato alle Annotazioni la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019». La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.;

PRESO ATTO, altresì, che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, nè risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 e, pertanto, il Comune non è sottoposto al alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

ATTESO, che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè" siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 30/05/2022 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022 come di seguito riportato:

| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | |
|---|-------------------------------------|
| TH GEOGRA DEGET HANNIODIES | ALIQUOTA |
| | |
| Unità abitative adibite ad abitazione principale se in categoria catastale | |
| A/2, $A/3$, $A/4$, $A/5$, $A/6$, $A/7$ e relative pertinenze (una sola per ciascuna | Esenti |
| categoria catastale C/2, C/6, C/7) | |
| Unità abitative adibite ad abitazione principale se in categoria catastale | |
| A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria | 0,4 per cento |
| catastale C/2,C/6,C/7): così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. | DETRAZIONE € 200,00 |
| 214/2011 | |
| Fabbricati di civile abitazione diversi da quelli destinati ad alloggi sociali, | 1,06 per cento |
| regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) | DETRAZIONE € 200,00 |
| o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, | DETRAZIONE & 200,00 |
| aventi le stesse finalità degli IACP | |
| Unità immobiliari, escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative | |
| pertinenze, concesse in comodato dal proprietario ai parenti in linea | |
| retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a | 1,06 per cento |
| condizione che il contratto sia registrato Il beneficio si estende, in caso di | Base imponibile ridotta del 50% |
| morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli | Base importante riadeta del 30% |
| minori. | |
| Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o non concessa in | |
| comodato d'uso, possedutain Italia a titolo di proprietà o usufrutto da | 1,06 per cento |
| soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di | N.B. Nel 2022 imposta ridotta del |
| pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, | 62,5%) |
| residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia | |
| Unità abitative non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo | 1,06 per cento |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, | |
| del decreto-legge 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con | Esente |
| modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. | 2556 |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale D | 1,06 per cento |
| (esclusi i D/1 – D/10 – D/3) | (0.76 allo Stato e 0,30 al Comune) |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale D/1 | 1,14 per cento |
| | (0.76 allo Stato e 0,38 al Comune) |
| Fabbricati classificati in categoria catastale D/3 destinati a sale | |
| cinematografiche utilizzati direttamente dal proprietario per attività | Esenti |
| cinematografica | |
| Aree fabbricabili | 1,06 per cento |
| Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita | ESENTE DAL 2022 (art. 1, c. 751, L. |
| fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce). | 160/2019) |
| Terreni agricoli | 0,76 per cento |
| Terrem agricon | |
| Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, di cui | Esenti |
| all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola | |
| Fabbricati di interesse storico o artistico; Fabbricati dichiarati inagibili, | Aliquota di riferimento |
| inabitabili | Base imponibile ridotta del 50% |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10 (Uffici e studi privati | 1,06 per cento |
| Fabbricati classificati nei gruppi catastali: | 0,76 per cento |
| - C/1 "Negozi e botteghe" | |
| - C/3 "Laboratori per arti e mestieri" | |

DATO ATTO che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata rilevata una perdita di gettito IMU derivante da un nuovo classamento degli immobili di categoria D1 posseduti da ENEL PRODUZIONE SPA con una riduzione di rendita a euro 2.396.412,00;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la DELIBERA n. 43 del 30-07-2022

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

RICHIAMATO l'art. 193 comma 3 che prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

DATO ATTO ad ogni buon conto che con decreto del Ministero dell'Interno del 28.06.2022 è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali al 31/07/2022;

RITENUTO di adottare tutte le misure ordinarie e le azioni correttive volte al mantenimento degli equilibri di bilancio compreso l'aumento delle aliquote dei tributi di propria competenza;

RITENUTO conseguentemente di modificare la deliberazione consigliare n.25 del 30/05/2022 aumentando le aliquote IMU dei soli immobili di seguito riportati:

| Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. | 0,1 per cento |
|--|----------------|
| Terreni agricoli | 1.06 per cento |
| Fabbricati classificati nei gruppi catastali: C/1 Negozi e botteghe C/3 Laboratori per arti e mestieri | 1.06 per cento |

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01/07/2020.

VISTI i pareri del Responsabile del Settore II-economico finanziario e del Responsabile del servizio Ragioneria e Personale in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria prot. n. 23064 del 27/07/2022;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del "T.U.E.L.;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate;

VISTO l'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Peri motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Ai sensi dell'art. 193 comma 3 del D.Lgs.267/2000, di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2022 limitatamente alle aliquote degli immobili di cat. C1, C3, D10 e terreni agricoli quale azione correttiva volta al mantenimento degli equilibri di bilancio:

| Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. | 0,1 per cento |
|--|----------------|
| Terreni agricoli | 1.06 per cento |
| | |

| Fabbricati classificati nei gruppi catastali: | |
|---|----------------|
| C/1 Negozi e botteghe | 1.06 per cento |
| C/3 Laboratori per arti e mestieri | |

2. Di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 1) le aliquote IMU per l'anno 2022 sono riepilogate nel prospetto di seguito riportato.

| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | ALIQUOTA |
|---|--|
| Unità abitative adibite ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) | Esenti |
| Unità abitative adibite ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 0,4 per cento DETRAZIONE euro 200,00 |
| Fabbricati di civile abitazione diversi da quelli destinati ad alloggi sociali, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP | 1,06 per cento DETRAZIONE euro 200,00 |
| Unità immobiliari, escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in comodato dal proprietario ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato II beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori | 1,06 per cento Base imponibile ridotta del 50% |
| Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o non concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia | 1,06 per cento N.B. Nel 2022 imposta ridotta del 62,5%) |
| Unità abitative non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze | 1,06 per cento |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3- bis, del decreto- legge 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. | 0,1 per cento |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusi i D/1, D/10, D/3) | 1,06 per cento (0.76 allo Stato e 0,30 al Comune) |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale D/1 | 1,14 per cento (0.76 allo Stato e 0,38 al Comune) |
| Fabbricati classificati in categoria catastale D/3 destinati a sale cinematografiche utilizzati direttamente dal proprietario per attività cinematografica | Esenti |
| Aree fabbricabili | 1,06 per cento |
| Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce). | ESENTE DAL 2022 (art. 1, c. 751, L. 160/2019) |
| Terreni agricoli | 1.06 per cento |
| Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola | Esenti |
| Fabbricati di interesse storico o artistico; Fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili | Aliquota di riferimento Base imponibile ridotta del 50% |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10 (Uffici e studi privati) | 1,06 per cento |
| Fabbricati classificati nei gruppi catastali: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri | 1,06 per cento |

^{3.} Di confermare la detrazione per l'abitazione principale applicabile esclusivamente alle abitazioni appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per fabbricati di civile abitazione diversi da quelli destinati ad alloggi sociali, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP nell'importo di Euro 200,00;

- 4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;
- 5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima. In caso di mancata pubblicazione entro i termini previsti dalla normativa vigente, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Procedutosi alla votazione per appello nominale, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti unanimi favorevoli.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 26-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 26-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE F.TO D'ALESSANDRI LISETTA **IL PRESIDENTE** F.TO SIG. EMANUELE MIRALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISETTA D'ALESSANDRI